



COMUNE DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
DI RILEVANZA LOCALE**

(approvato con deliberazione Consiliare n. 10 del 29 marzo 2010)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento e finalità	3
Articolo 2 Definizioni	3
Articolo 3 Esclusioni.....	5
Articolo 4 Qualifica delle manifestazioni fieristiche	5
Articolo 5 Categorie merceologiche	6
Articolo 6 Durata, orario di svolgimento e periodo di realizzazione	6
TITOLO II – REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE.....	7
Articolo 7 Requisiti morali	7
Articolo 8 Requisiti economici	7
Articolo 9 Requisiti minimi di idoneità delle sedi espositive.....	7
TITOLO III – SISTEMA AUTORIZZATORIO	8
Articolo 10 Termini e modalità per l’ottenimento della qualifica.....	8
Articolo 11 Procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica.....	8
Articolo 12 Procedimento amministrativo per l’autorizzazione ad occupare la sede espositiva ubicata su suolo pubblico	9
TITOLO IV – RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL’ORGANIZZATORE	10
Articolo 13 Responsabilità.....	10
Articolo 14 Oneri	10
Articolo 15 Adempimenti successivi allo svolgimento.....	11
Articolo 16 Cauzione	11
TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	11
Articolo 17 Prescrizioni per attività rumorose a carattere temporaneo.....	11
Articolo 18 Prescrizioni per attività estranee al campo di applicazione del Regolamento.....	12
TITOLO VI – SANZIONI	12
Articolo 19 Sanzioni	12
Articolo 20 Revoca e decadenza	12
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Articolo 21 Definizione delle sedi espositive	13
Articolo 22 Efficacia del Regolamento.....	13

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento e finalità

Il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9.1.2006 n. 1¹, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 21 marzo 2003, n.7 *“Disciplina del settore fieristico”* e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 0104/Pres. *“Regolamento di attuazione dell'art. 7 della Legge regionale 21 marzo 2003, n.7 “Disciplina del settore fieristico”*.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e della parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente *“Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”*.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per **“manifestazioni fieristiche”**, le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si riferiscono unicamente all'attività di vendita, mentre ne rimane esclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
- 1) **fiere generali**, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
 - 2) **fiere specializzate**, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

¹ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”

- 3) **mostre-mercato**, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
- b) per **“sede espositiva”**, le aree attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, secondo le caratteristiche previste dall’art. 9 del presente regolamento; tali aree possono essere sia private, che pubbliche;
- c) per **“requisiti della sede espositiva”** i requisiti degli impianti, delle strutture e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento della manifestazione fieristica, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie, di agibilità, di sicurezza ambientale e di lavoro;
- d) per **“superficie espositiva netta”**, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori;
- e) per **“superficie espositiva lorda”**, la superficie complessiva espressa in metri quadrati ed in metri lineari, comprensiva della superficie netta, nonché della superficie occupata dall’organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc);
- f) per **“suolo pubblico”**, le aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- g) per **“organizzatore”**, la persona fisica, l’impresa individuale, la persona giuridica, l’Associazione riconosciuta, che presenta all’Amministrazione la proposta di organizzazione di manifestazione fieristica di rilevanza locale;
- h) per **“espositore”**, la persona fisica, l’impresa individuale, la persona giuridica, l’Associazione selezionata dall’organizzatore della manifestazione fieristica;
- i) per **“provenienza degli espositori”**, la residenza dell’impresa individuale o della persona fisica, ovvero la sede legale dell’impresa societaria o dell’Associazione riconosciuta;
- j) per **“durata della manifestazione”**, il periodo di tempo dedicato effettivamente all’attività di presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi;
- k) per **“durata dell’occupazione”**, il periodo di tempo necessario ad allestire e disallestire gli impianti, le strutture e le infrastrutture necessarie, che comprende anche la durata della manifestazione;
- l) per **“qualifica”**, il provvedimento adottato dal competente organo dell’Amministrazione comunale, che riconosce il carattere locale della manifestazione e la sua tipologia;
- m) per **“Regolamento ufficiale della manifestazione”**, il documento, predisposto dall’organizzatore, volto a disciplinare i requisiti degli espositori, le modalità di partecipazione, gli obblighi e le responsabilità degli espositori, le tariffe ed ogni altro aspetto relativo al rapporto tra organizzatore ed espositore, nel rispetto della libertà d’impresa, della trasparenza e della parità di condizioni per l’accesso alla manifestazione;
- n) per **“inquinamento acustico”**, l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- o) per **“attività rumorose a carattere temporaneo”**, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- p) per **“Linee-guida per il controllo dell’inquinamento acustico”**, le vigenti disposizioni in materia emanate da ARPA FVG;

- q) per **“Guida tecnica”**, le vigenti linee-guida in materia di Prevenzione incendi per manifestazioni temporanee in locali o luoghi aperti al pubblico, emanate dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine;
- r) per **“sommministrazione di alimenti e bevande”**, la vendita di alimenti e bevande mediante mezzi e strumenti finalizzati a consentirne il consumo presso la sede espositiva;
- s) per **“operatore del settore alimentare”**, il singolo espositore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Articolo 3 Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le manifestazioni organizzate dal Comune;
- b) le esposizioni universali;
- c) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
- d) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
- e) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
- f) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- g) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;
- h) le mostre collegate al collezionismo, qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
- i) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
- j) le manifestazioni fieristiche a carattere regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 4 Qualifica delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell’iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.

La richiesta per l’attribuzione della qualifica, con l’indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore al Comune.

La qualifica si riferisce all’edizione della manifestazione per la quale viene rilasciata.

Lo scopo della qualifica è promozionale: solo ottenendo la qualifica, che è una forma di “marchio di qualità”, l’evento può essere adeguatamente promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Affinché ciò avvenga, è necessario inoltrare la richiesta di qualifica al Comune entro il 30 settembre dell’anno antecedente lo svolgimento della manifestazione, consentendone così l’inserimento nel calendario regionale entro la fine del mese di novembre. L’elenco delle manifestazioni fieristiche che abbiano ottenuto la qualifica entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di svolgimento, verrà comunicato dal Comune alla competente Direzione regionale. Nel caso di richiesta di qualifica di manifestazioni fieristiche presentate successivamente al 30 settembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento, il Comune

trasmette alla competente Direzione Regionale l'elenco delle ulteriori manifestazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento.

Articolo 5 Categorie merceologiche

Le categorie merceologiche ammesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche sono:

- 1) Abbigliamento e accessori
- 2) Agricoltura, zootecnica, pesca e relativi macchinari
- 3) Alimenti, bevande e relativi tecnologie
- 4) Ambiente, protezione civile e sicurezza
- 5) Arte, Antiquariato, Filatelia e Numismatica
- 6) Articoli da Regalo, Casalinghi, Chincaglieria, Bigiotteria
- 7) Artigianato, Subfornitura
- 8) Attrezzature e Prodotti Medico-Ospedalieri
- 9) Attrezzature per il Commercio, Comunità, Alberghi
- 10) Calzature, Pelletteria, Pelli, Cuoio
- 11) Cinematografia, Fotografia, Ottica
- 12) Cosmesi, Profumeria, Erboristeria
- 13) Edilizia e Cantieri
- 14) Editoria, Stampe e Grafica
- 15) Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed Attrezzature per Uffici
- 16) Florovivaismo
- 17) Meccanica Strumentale, Macchinari e Tecnologie per l'Industria
- 18) Minerali, Idrocarburi, Chimica e Relativi Macchinari ed Attrezzature
- 19) Mobili ed Arredamento per Casa e Ufficio
- 20) Nautica e Cantieristica
- 21) Oreficeria, Orologeria, Gioielleria, Gemmologia
- 22) Sport, Tempo Libero e Giochi
- 23) Strumenti ed Attrezzature Musicali
- 24) Tessuti per Abbigliamento ed Arredamento, Filati, Merceria
- 25) Turismo e Campeggio
- 26) Veicoli, Trasporti e Relative Attrezzature.

Non sono ammessi prodotti oggetto di limitazioni o divieti previsti da leggi speciali.

Articolo 6 Durata, orario di svolgimento e periodo di realizzazione

La durata della manifestazione fieristica non può essere superiore a 21 giorni, consecutivi o distribuiti nell'arco dell'anno solare.

L'orario di svolgimento previsto può essere sottoposto a limitazioni per ragioni di pubblico interesse, con particolare riguardo alle iniziative connesse che possano generare inquinamento acustico.

La realizzazione della manifestazione fieristica su suolo pubblico è subordinata alla disponibilità della sede espositiva individuata dall'organizzatore: a tal fine la sede espositiva dovrà risultare, all'atto di registrazione dell'istanza di qualifica, libera da preesistenti vincoli di occupazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di non concedere, revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

TITOLO II – REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE

Articolo 7 Requisiti morali

L'ottenimento della qualifica è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia².

Tali requisiti devono essere posseduti:

- a) dalla persona fisica, ancorché non titolare di impresa individuale;
- b) dal titolare dell'impresa individuale;
- c) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- d) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- e) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- f) dal Presidente dell'Associazione riconosciuta.

Articolo 8 Requisiti economici

La qualifica locale alla manifestazione fieristica è attribuita in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia;
- b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 9 Requisiti minimi di idoneità delle sedi espositive

Le sedi espositive utilizzate dall'organizzatore dovranno garantire il rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti.

Per la manipolazione, preparazione, conservazione e vendita di alimenti dovranno essere applicate le regole base dell'igiene e delle buone pratiche alimentari, compresa la formazione del personale addetto, nel rispetto del Regolamento Comunitario 853/2004 e della D.G.R. 3160/06 e successive modifiche ed integrazioni.

² D. lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

Le sedi espositive utilizzate dovranno garantire la sicurezza delle strutture temporanee, degli impianti e delle attrezzature nonché, ove necessario, esser dotate di servizi antincendio, di vigilanza, di pronto soccorso e di servizi igienici.

TITOLO III – SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 10 Termini e modalità per l'ottenimento della qualifica

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'istanza per l'attribuzione della qualifica locale alle manifestazioni fieristiche, con l'indicazione del periodo di svolgimento, deve essere presentata al Comune di Udine almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'istanza deve essere corredata dell'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, nella misura determinata dalla Giunta Municipale.

La qualifica di manifestazione locale è rilasciata con provvedimento del Dirigente competente per materia.

L'istanza per l'attribuzione della qualifica, da presentare sull'apposita modulistica predisposta dal Comune di Udine, deve contenere:

- a) i dati anagrafici dell'organizzatore, sia esso persona fisica, impresa individuale, ovvero del legale rappresentante della società o dell'Associazione;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9;
- c) il regolamento ufficiale della manifestazione;
- d) un progetto particolareggiato indicante il tipo, la qualifica, la durata ed il luogo della manifestazione, le finalità perseguite e le categorie merceologiche interessate;
- e) un piano finanziario dettagliato con il bilancio di previsione indicante i mezzi di copertura delle spese e i criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;
- f) la copia dell'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria;
- g) una planimetria quotata dell'intera sede espositiva (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, recante la dislocazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature espositive; per le manifestazioni fieristiche su suolo pubblico, la planimetria dovrà individuare la superficie netta, nonché la superficie occupata dall'organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc);
- h) il programma delle iniziative connesse.

Per le manifestazioni fieristiche su suolo pubblico, l'istanza per l'attribuzione della qualifica è contestuale all'istanza di autorizzazione ad occupare la sede espositiva.

Articolo 11 Procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica

Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze di qualifica, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, l'istanza priva:

- a) dei dati anagrafici e fiscali dell'organizzatore;
- b) della sottoscrizione autografa dell'organizzatore;

- c) del documento di identità dell'organizzatore;
- d) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti morali dell'organizzatore.

L'istanza inefficace non può essere sanata e pertanto il responsabile del procedimento informa l'organizzatore della sua archiviazione entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo.

Qualora l'istanza, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione: il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di qualifica rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Se la documentazione non perviene entro il termine sopra indicato, l'istanza si intende tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Il termine per il rilascio della qualifica è di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, se pervenuta completa in tutte le sue parti, ovvero dalla data in cui sono pervenuti i documenti mancanti.

Articolo 12 Procedimento amministrativo per l'autorizzazione ad occupare la sede espositiva ubicata su suolo pubblico

Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze di autorizzazione ad occupare suolo pubblico, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

L'istanza deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali dell'organizzatore;
- b) la sottoscrizione autografa dell'organizzatore;
- c) il documento di identità dell'organizzatore;
- d) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti morali dell'organizzatore;
- e) l'individuazione specifica dell'area espositiva, l'entità (espressa in metri quadrati e metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto dell'istanza;
- f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare il suolo pubblico;
- g) l'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinati l'autorizzazione.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, l'istanza priva:

- a) dei dati anagrafici e fiscali dell'organizzatore;
- b) della sottoscrizione autografa dell'organizzatore;
- c) del documento di identità dell'organizzatore;
- d) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti morali dell'organizzatore.

L'istanza inefficace non può essere sanata e pertanto il responsabile del procedimento informa l'organizzatore della sua archiviazione entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo.

Qualora l'istanza, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione: il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Se la documentazione non perviene entro il termine sopra indicato, la domanda si intende tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Il termine per il rilascio dell'occupazione è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, se pervenuta completa in tutte le sue parti, ovvero dalla data in cui sono pervenuti i documenti mancanti.

Il responsabile del procedimento, ai fini del rilascio dell'occupazione di sede espositiva ubicata su suolo pubblico, acquisisce il parere vincolante del Comando polizia Municipale; può altresì richiedere al medesimo Comando l'esperimento di controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

L'autorizzazione non può esser rilasciata in favore di un organizzatore che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

TITOLO IV – RESPONSABILITÀ ED ONERI

Articolo 13

L'organizzatore risponde direttamente verso il Comune di Udine di qualsiasi danno a persone o cose che abbia a verificarsi, in connessione diretta od indiretta, con la realizzazione della manifestazione fieristica.

L'organizzatore dovrà in particolare:

- tenere a disposizione degli organi di vigilanza presso la sede espositiva tutte le dichiarazioni inerenti la sicurezza degli impianti, delle strutture e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento della manifestazione fieristica, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie, di agibilità, di sicurezza ambientale e di lavoro;
- custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e la qualifica della manifestazione ed esibirli a richiesta del personale preposto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- garantire il rispetto di tutte le prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- ripristinare a proprie spese gli eventuali danni arrecati al suolo pubblico.

Articolo 14

E' un onere dell'organizzatore assicurare:

- modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
- condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

Articolo 15

Il suolo pubblico utilizzato quale sede espositiva dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'organizzatore, dopo la chiusura della manifestazione, ad una adeguata pulizia, nonché alla rimozione dei rifiuti.

È fatto altresì obbligo, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti.

Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere alla Regione e, per conoscenza, al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell'evento, comprensiva dei dati rilevati e certificati sulle presenze degli espositori e dei visitatori.

L'organizzatore, entro 60 giorni dall'evento fieristico, deve presentare al Comune la seguente documentazione:

- elenco nominativo, completo di dati anagrafici e fiscali, degli espositori effettivamente partecipanti;
- bilancio consuntivo della manifestazione;
- documentazione fotografica, preferibilmente in formato digitale (jpg), della manifestazione fieristica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'entità della superficie espositiva lorda e della superficie espositiva netta effettivamente usufruite durante la manifestazione fieristica.

Articolo 16

L'organizzatore di una manifestazione fieristica di rilevanza locale è tenuto a prestare apposita cauzione, a copertura dei danni al corpo stradale, alle aree o alle strutture pubbliche, nei termini e con le modalità previsti dal vigente *Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche*.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 17 Prescrizioni per attività rumorose a carattere temporaneo

Nel caso siano previste attività rumorose a carattere temporaneo nell'ambito della manifestazione fieristica, il superamento dei valori limite fissati dalla Legge 447/95 è ammesso, previa autorizzazione in deroga, ai sensi del D.C.P.M. 01.03.1991 e dell'art. 6, comma 1, lettera h) L. 447/95, da richiedersi nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti “*Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico*” stabilite da A.R.P.A. F.V.G.

Articolo 18 Prescrizioni per attività estranee al campo di applicazione del Regolamento

L'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dal presente Regolamento soggiace alle disposizioni di settore vigenti in materia.

TITOLO VI – SANZIONI

Articolo 19 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4³, come segue:

Genere della violazione	Importo minimo sanzione	Importo massimo sanzione
Violazione del divieto di esclusione dalla vendita di prodotti oggetto di limitazioni o divieti previsti da leggi speciali	da €300	a €900
Vendita di prodotti appartenenti a categorie merceologiche non comprese nel provvedimento di qualifica, purchè non vietate	da €50	a € 300
Violazione dell'obbligo di tenere a disposizione degli organi di vigilanza presso la sede espositiva tutte le dichiarazioni inerenti la sicurezza degli impianti, delle strutture temporanee e delle attrezzature	da €300	a €900
Violazione dell'obbligo di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e la qualifica della manifestazione ed esibirli a richiesta del personale preposto	da €50	a € 300

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle normative di settore per la violazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di sicurezza del lavoro, di sicurezza e di conformità degli impianti e delle normative fiscali e tributarie, nonché le sanzioni previste dal vigente *Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche*.

Articolo 20 Revoca e decadenza

La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è revocata:

- in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle oggetto di qualifica;
- in caso di violazione dell'art. 5, ultimo comma, del presente Regolamento.

³ Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 *Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole*.

Art. 7 (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali)

1. Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.

L'intervenuta revoca del provvedimento di qualifica, qualora inerente una manifestazione fieristica a cadenza periodica, costituisce assenza di titolo per lo svolgimento delle giornate residue.

Sono fatti salvi i casi di revoca e di decadenza dell'autorizzazione ad occupare la sede espositiva ubicata su suolo pubblico, previsti dal vigente *Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche*⁴.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Definizione delle sedi espositive

Spetta alla Giunta Municipale definire ed aggiornare l'elenco delle sedi espositive su suolo pubblico, nonché determinare l'ammontare dei diritti di istruttoria per l'espletamento delle procedure di autorizzazione e qualifica.

Articolo 22 Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandoli, tutti i preesistenti provvedimenti in materia.

Il presente Regolamento, a validità illimitata, resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

Il presente regolamento verrà inoltre pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure in esso previste.

⁴ Art. 12 *Decadenza dalla concessione/autorizzazione*

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è accertata con provvedimento amministrativo e si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione;
- mancato o insufficiente versamento del canone...omissis;
- contegno contrario alla decenza o di disturbo alla quiete pubblica, accertato da una autorità di pubblica sicurezza o di vigilanza urbana;
- cessione a terzi dell'uso dello spazio assegnato in violazione dell'art. 13 del presente regolamento;
- violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione di suolo, polizia urbana, igiene ed edilizia.

2. La decadenza dalla concessione o autorizzazione non dà diritto alla restituzione delle somme già versate.